

**DEFINIZIONI:**

**Aderente / Assicurato:** il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo e che ha aderito alla Polizza.

**Assicuratore / Compagnia:** Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif .

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

**Attestato di Assicurazione:** documento emesso dalla Compagnia che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico e l'accesso alla copertura assicurativa.

**Autoveicolo:** l'autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento in relazione al quale è prestata l'assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, e può essere nuovo oppure usato, purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 4 (quattro) anni dalla data di prima immatricolazione.

**Beneficiario:** il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

**Contraente:** Deutsche Bank, con sede legale in Piazza del Calendario, 3 a Milano, Iscritta alla n. D000027178 della Sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Finanziamento e che propone l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia.

**Data di Decorrenza:** la data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell'Attestato di assicurazione.

**Distruzione per Danno Totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

**Estinzione Anticipata:** anticipata estinzione del Finanziamento a seguito di rimborso del debito residuo, in un'unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.

**Finanziamento:** contratto di finanziamento erogato dalla Contraente finalizzato all'acquisto di un Autoveicolo.

**Furto Totale:** furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

**Indennizzo, Indennità, Prestazione:** importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

**Massimale:** somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

**Parti:** Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.

**Polizza:** la Polizza Collettiva n. 5482/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.



**Polizza Corpi Veicoli Terrestri:** denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc...;

**Portabilità:** l'esercizio da parte dell'Aderente della facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 del Codice Civile, con conseguente trasferimento del Finanziamento ad altro soggetto finanziatore.

**Premio:** la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

**Sinistro:** il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore Commerciale:** è il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA) dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

**Valore d'Acquisto:** è il valore dell'Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo di IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento o sulla fattura d'acquisto; in relazione all'acquisto di Autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dell'Autoveicolo come riportata su Eurotax Giallo e aumentata del 5%.

## Art. 1 Oggetto della Copertura

L'Assicuratore, nella misura, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in particolare con riferimento agli artt. 5 "Prestazione Assicurativa", 6 "Massimali" e 7 "Esclusioni", si impegna ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

## Art. 2 Formalità di ammissione alla Copertura e condizioni di assicurabilità

L'Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato (purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 4(quattro) anni dalla data di prima immatricolazione).

Si aderisce alla Polizza prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento.

### 2.1 Condizioni al momento dell'Adesione

L'assicurazione può essere conclusa se, al momento dell'adesione:

- l'Aderente ha la propria residenza in Italia
- l'Aderente o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America
- l'Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America
- l'Aderente o l'Assicurato non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

### 2.2 Condizioni durante l'assicurazione

L'assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America
- l'Aderente mantiene la propria residenza in Italia.
- lo Stato in cui l'Assicurato era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

**L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'assicurazione.** La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una



penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, della residenza dell'Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell'Aderente o dell'Assicurato

**In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.**

## **Art. 3 Decorrenza e cessazione della garanzia – Estinzione Anticipata e Portabilità**

### **Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie**

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza così come riportato nell'Attestato di Assicurazione, a condizione che il primo addebito del Premio (costituito da due rate di Premio), che avverrà 30 giorni dopo la Data di Decorrenza, vada a buon fine; in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24 della data di pagamento di quanto dovuto.

### **Art. 3.2 Cessazione delle garanzie**

La copertura assicurativa ha termine:

- decorsi 36 mesi dalla Data di Decorrenza;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti condizioni di assicurazione.
- se l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente/Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
- se l'Assicurato trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
- se l'Aderente perde la propria residenza in Italia.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

L'Assicuratore può esercitare il proprio diritto di disdetta con l'invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all'indirizzo riportato dall'Aderente.

### **Art. 3.3 Estinzione Anticipata e Portabilità**

In caso di Estinzione Anticipata e di Portabilità le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine previsto per la cessazione della copertura (36 mesi dalla Data di Decorrenza).

## **Art. 4 Diritto di recesso**

### **4.1 Recesso dell'Aderente**

L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione telefonica all'Assicuratore al numero indicato sull'Attestato di Assicurazione oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardiff – Gestione Servizio Clienti– Piazza Lina Bo Bardi, 3 –20124 Milano.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o della spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Aderente del Premio eventualmente già corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso.

In caso di durata poliennale della Polizza, a fronte della riduzione di Premio che l'Assicuratore ha concesso nella misura indicata nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano



trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

#### 4.2 Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dall'assicurazione se, dopo l'accesso in copertura, l'Aderente o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

La Compagnia può, inoltre, recedere dall'assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

#### Art. 5 Prestazione assicurativa

Ferme le esclusioni di cui all'art. 7 "Esclusioni", l'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà al Beneficiario, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 "Massimali", un importo pari al 20% del Valore d'Acquisto.

#### Art. 6 Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 20.000,00

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo.

#### Art. 7 Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) *dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato)*
- (b) *sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;*
- (c) *atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;*
- (d) *partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;*
- (e) *trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;*
- (f) *trasporto di cose o animali;*
- (g) *guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- (h) *guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- (i) *manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*
- (j) *circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;*
- (k) *circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.*

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) *gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (m) *ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;*
- (n) *i ciclomotori ed i motoveicoli;*
- (o) *gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*



(p) *gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.*

#### **Art. 8 Beneficiari delle prestazioni**

Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l'Assicurato.

Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

#### **Art. 9 Premi dell'assicurazione**

Il Premio è periodico mensile e viene calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (dunque, IVA inclusa).

L'ammontare del Premio mensile lordo è calcolato come segue:

$$0.091\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)}$$

Il pagamento del Premio avverrà tramite la modalità di pagamento scelta dal Contraente al momento dell'adesione alle coperture e non modificabili in corso di contratto.

Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 12,4%.

Sull'Attestato di Assicurazione è indicato l'importo del Premio mensile, comprensivo della suddetta riduzione e dell'eventuale imposta di assicurazione attualmente pari a 12,50% (oltre all'1% di addizionale antirackett), nonché il numero delle frazioni complessive.

**In caso di mancato pagamento del Premio mensile, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza dell'ultimo Premio pagato e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.**

Mancando il pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione è risolta di diritto qualora l'Assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il Premio mensile è scaduto, non agisce per la riscossione. In tal caso l'Assicuratore ha diritto al pagamento del Premio nella sua interezza e al rimborso delle spese.

#### **Art. 10 Denuncia dei Sinistri**

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardiff – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri – Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano, fax n. 02 3032.9810.

L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al numero 848.78.13.13 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

**Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all'Assicuratore la seguente documentazione:**

##### **In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:**

- (a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
- (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- (c) copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- (d) copia del contratto di Finanziamento;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- (g) copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo.

##### **In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:**

- (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- (b) copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- (c) copia del contratto di Finanziamento;
- (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative



condizioni di assicurazione;

- (f) copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- (g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- (h) copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- (i) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

#### **Art. 11 Liquidazione dei sinistri**

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

#### **Art. 12 Legge Applicabile e lingua del contratto**

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l'italiano.

#### **Art. 13 Estensione territoriale**

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto "K" dell'Art. 7 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

#### **Art. 14 Comunicazioni**

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 18 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione -Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano, fax n. 02 3032.9809 email: lineapersone@cardif.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato. La Compagnia, nella propria Home Page Internet ([www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it)), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS.

L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

#### **Art. 15 Cessione dei diritti**

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

#### **Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 17 Foro competente**

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.





## **Art. 18 Reclami**

### **Reclami alla Compagnia**

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

**Cardif – Ufficio Reclami**  
**Piazza Lina Bo Bardi, 3**  
**20124 Milano**  
**e-mail [reclami@cardif.com](mailto:reclami@cardif.com)**  
**fax 0277.224.265**

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

### **Reclami all'intermediario assicurativo**

Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nell'Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l'esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

### **Reclami all'IVASS**

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all'IVASS:

**IVASS - Servizio tutela del consumatore**  
**Via del Quirinale 21**  
**00187 Roma**  
**[ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)**  
**fax 06.42133206**

Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) e sul sito della Compagnia [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it) nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale



possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

#### **Art. 19 Tutela dati -Informativa ai sensi dell'art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Aderente e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- *Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano; email: [privacy\\_it@cardif.com](mailto:privacy_it@cardif.com).*